

# FASCICOLO INFORMATIVO

(ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n° 35 del 26/05/2010)

**Contratto di assicurazione di Tutela Legale per il Professionista  
LegalGuard**

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- a) Nota Informativa;
- b) Condizioni di Assicurazione;
- c) Informativa Privacy

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di Assicurazione.

Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.



## NOTA INFORMATIVA DANNI

Data dell'ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 23/01/2014

Per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo si rinvia al sito web dell'impresa: <http://www.aig.co.it>.

**La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.**

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.**

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal Regolamento IVASS n. 35/2010.

I termini utilizzati nella presente Nota Informativa assumono il significato definito nell'ambito delle Condizioni di Assicurazione. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell'ambito delle Condizioni di Assicurazione che prevarranno sulla Nota Informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle Condizioni di Assicurazione.

### **A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSICURATORE**

#### **1. Informazioni Generali**

- AIG Europe Limited. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260. Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito.
- La presente Polizza di Assicurazione è emessa da AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia, filiale con sede in Via della Chiesa, 2, 20123, Milano, Italia, Tel: +39 02.36.90.1 - Fax 02 36 90 222.
- Sito web: <http://www.aig.co.it>.
- Indirizzo e-mail: [info.italy@aig.com](mailto:info.italy@aig.com).
- AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia è soggetta alla vigilanza dell'autorità di vigilanza per il mercato assicurativo inglese Financial Services Authority. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all'Elenco I dell'Albo delle Imprese di assicurazione è I00106. I regimi normativi vigenti in altri Paesi in cui opera AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. L'attività di AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall'IVASS.



**AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano**  
Tel.: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051  
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260  
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

## 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Assicuratore<sup>1</sup>

I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2015 - 30 novembre 2016. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro.

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.371 milioni (Euro 4.803 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 280 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 1.551 milioni (Euro 2210 milioni).
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 108.4%.

## B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il presente contratto è stipulato con la formula del tacito rinnovo.

### **Avvertenza:**

A parziale deroga dell'articolo 1899 c.c. l'assicurazione ha la durata di un anno come indicato nel frontespizio di polizza.

In mancanza di disdetta da una delle Parti, ricevuta mediante lettera raccomandata entro e non oltre 30 giorni prima del termine del *Periodo di validità della polizza* indicato nel frontespizio di polizza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno si rinnoverà tacitamente di anno in anno.

Il tacito rinnovo non sarà operante nei casi in cui:

- 1) durante il *Periodo di validità della polizza* venissero notificate dall'Assicurato *Circostanze e/o Richiesta di risarcimento* all'Assicuratore;
- 2) il fatturato consuntivo dichiarato dall'Assicurato nel questionario assuntivo all'atto della sottoscrizione della presente polizza risulti aumentato oltre il 20%;

Per i casi sopraindicati, l'Assicurato dovrà darne immediata comunicazione all'Assicuratore inviando un nuovo questionario assuntivo, sulla base della quale l'Assicuratore valuterà i termini dell'eventuale rinnovo espresso. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all'art. 11 delle Condizioni di assicurazione.

## 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Nei limiti ed alle condizioni di Polizza, l'Assicurazione copre le spese legali sostenute dall'Assicurato per tutelare i propri diritti e interessi a seguito di fatti involontari commessi nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata in Polizza.

L'Assicurazione si intende operante per:

- la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni
- la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, **purché l'Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo**
- l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nello svolgimento dell'attività professionale dichiarata in Polizza
- le richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi.

Qualora indicato nel Frontespizio di Polizza, si intenderanno operanti le Condizioni Aggiuntive "Platinum" o



**AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano**  
Tel.: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051  
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260  
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

“Diamond” di cui agli allegati nn. 1 e 2 alle Condizioni di Assicurazione.

L'Assicurazione è prestata nella forma “claims made”, pertanto l'Assicuratore sarà tenuto a pagare l'Indennizzo soltanto qualora la richiesta di risarcimento sia avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di validità della Polizza o il periodo di osservazione, ove previsto.

Si rinvia agli articoli 23 (Oggetto dell'Assicurazione), 24 (Procedure Legali incluse in copertura), 26 (Retroattività - Inizio e termine della garanzia), 30 (Anticipo spese) e 32 (Insorgenza del caso assicurativo) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio, nonché agli Allegati nn. 1 (Condizioni Aggiuntive “Platinum”) e 2 (Condizioni Aggiuntive “Diamond”), qualora operanti.

**Avvertenza:**

Le garanzie summenzionate sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione del Contraente sul contenuto del Frontespizio di Polizza e degli articoli 1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), 3 (Altre assicurazioni/Indennizzo), 6 (Aggravamento del rischio), 8 (Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro), 17 (Libera scelta del Legale), 25 (Esclusioni), 26 (Retroattività - Inizio e termine della garanzia) e 27 (Garanzia Postuma) delle Condizioni di Assicurazione.

**Avvertenza:**

L'Assicurazione è stipulata secondo la modalità claims made, pertanto l'Assicuratore sarà obbligato a pagare l'Indennizzo per le perdite pecuniarie soltanto qualora: (i) l'atto si sia verificato per la prima volta in corrispondenza della data di retroattività oppure in tempo successivo; (ii) l'atto sia stato commesso esclusivamente nell'adempimento o nel mancato adempimento di attività professionali; e (iii) la richiesta di risarcimento sia avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione (ove previsto).

**Avvertenza:**

Le garanzie summenzionate sono soggette a Massimali, Franchigie e limiti di Indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione del Contraente sul contenuto del Frontespizio di Polizza, nonché degli articoli 3 (Altre assicurazioni/Indennizzo), 17 (Libera scelta del Legale), 23, 24, 28 (Massimali) e 30 (Anticipo Spese), lettera C (CONDIZIONI PARTICOLARI “PLATINUM” solo se espressamente richiamate nel frontespizio di polizza) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Di seguito, è fornita un'esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione della Franchigia:

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Massimale:                | € 1.000.000 |
| Richiesta di risarcimento | € 500.000   |
| Franchigia                | € 1.000     |
| Danno liquidabile         | € 499.000   |

#### 4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità



**AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano**  
 Tel.: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051  
 Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260  
 Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

**Avvertenza:**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione del contratto di Assicurazione. Si rinvia agli articoli 1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona Fede) e 2 (Dichiarazioni dell'Assicurato – Variazioni o comunicazioni) e 3 (Altre assicurazioni/Indennizzo) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione**

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento o diminuzione del rischio o variazione nella professione. Gli aggravamenti di rischio e variazioni nella professione non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile. Nel caso in cui la variazione del rischio e/o della professione comportino invece diminuzione del rischio, l'Assicuratore provvederà a ridurre in proporzione il premio o le rate di premio successive alla comunicazione fatta dal Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile. Si rinvia agli articoli 6 (Aggravamento del rischio) e 7 (Diminuzione del rischio) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Di seguito, sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del rischio:

- a) incremento dell'attività di consulenza nell'ambito del D. Lgs 81/2008
- b) acquisizione o costituzione di una nuova società controllata

Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che possono costituire una diminuzione del rischio:

- a) cessazione dell'attività di consulenza nell'ambito del D. Lgs 81/2008
- b) riduzione significativa degli incarichi derivanti da incarico di addetto alla sicurezza

**6. Premi**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il Premio è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso. Il Contraente dovrà procedere al pagamento del Premio direttamente all'Assicuratore ovvero all'intermediario al quale è assegnata la Polizza.

Si rinvia al Frontespizio di Polizza per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:**

Non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte dell'Assicuratore o dell'Intermediario.

Si rinvia all'art. 4 (Pagamento del premio) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**7. Rivalse****Avvertenza:**

L'Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell'Indennizzo liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato nei confronti di terzi.

Si rinvia all'art. 14 (Diritto di surrogazione.) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel.: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

## 8. Diritto di recesso

### **Avvertenza:**

**Dopo ogni sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Assicuratore potrà recedere dall'Assicurazione con preavviso di trenta giorni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata; il recesso avrà effetto trascorsi trenta giorni dalla data di invio della comunicazione.**

**L'Assicuratore, entro quindici giorni dalla data di efficacia dello stesso, rimborserà al Contraente la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.**

**A parziale deroga dell'articolo 1899 c.c. l'assicurazione ha la durata di un anno come indicato nel frontespizio di polizza.**

In mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata entro e non oltre 30 giorni prima del termine del *Periodo di validità della polizza* indicato nel frontespizio di *polizza*, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno si rinnoverà tacitamente di anno in anno. **Si rinvia all'art. 10 (Disdetta in caso di sinistro) e 11 (Durata dell'Assicurazione) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.**

## 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell'obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l'Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

## 10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

## 11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi al contratto di Assicurazione sono a carico del Contraente.

I premi assicurativi sono soggetti all'imposta del 21,25%.

## C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### 12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

#### **Avvertenza:**

**L'Assicuratore ha affidato la gestione dei sinistri alla società IGS s.r.l., via Ligabue 2, 04100, Latina, IT.**

**L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente Polizza:**

- **informare immediatamente la società incaricata in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione della società incaricata;**
- **conferire mandato al legale incaricato ai sensi dell'art. 17 (Libera Scelta del Legale) delle Condizioni di Assicurazione, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti all'uopo necessari.**



Ricevuta la denuncia di sinistro, la società incaricata si adopererà per gestire la fase stragiudiziale, in nome e per conto della Società, ed a svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e purché il valore in lite sia superiore a € 500,00 e comunque in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la società incaricata trasmetterà la pratica al legale incaricato dall'Assicurato. L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione dell'Assicuratore, non può addivvenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico dell'Assicuratore. Si rinvia agli articoli 8 (Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro) 17 (Libera Scelta del Legale), 18 (Gestione del Sinistro), 19 (Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa) e 20 (Informativa sui sinistri) e 31 (Sinistri in serie) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

### 13. Reclami

Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia  
Servizio Reclami  
Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano  
Fax 02 36 90 222  
e-mail: [servizio.reclami@aig.com](mailto:servizio.reclami@aig.com)

Potranno altresì essere indirizzati alla Compagnia; (i) i reclami relativi alla condotta dei propri agenti assicurativi e degli intermediari o dipendenti che collaborino con questi; (ii) anche congiuntamente ad IVASS, i reclami relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi.

Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati a:

IVASS  
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni  
Servizio Tutela degli Utenti  
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano  
Tel.: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051  
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260  
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

- direttamente, eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente all'Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
- i reclami relativi alle liti transfrontaliere di cui al paragrafo successivo in materia di procedura FIN-NET.

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore all'intermediario assicurativo o all'intermediario assicurativo iscritto nell'elenco annesso e dell'eventuale riscontro degli stessi;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

Ai fini della presentazione del reclamo, l'assicurato potrà altresì utilizzare il modello messo a disposizione da IVASS, disponibile al seguente indirizzo: [https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2\\_Guida\\_ai\\_reclami.pdf](https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf). In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: [http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members\\_en.htm](http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm)), chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o all'IVASS, che provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

Per le controversie relative al presente contratto gli aventi diritto hanno in ogni caso la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Sono tuttavia disponibili sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, tra i quali: (i) il tentativo di mediazione a fini conciliativi di cui al D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, condizione di procedibilità della domanda giudiziale (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti); (ii) la negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al D. Lg. 12 settembre 2014 n. 132, convertito in l. 162 del 10 novembre 2014, che è condizione di procedibilità delle domanda giudiziale in relazione ad ogni controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o; (iii) per i contratti conclusi on-line, la piattaforma on - line della Commissione europea per la Risoluzione delle Controversie, che si trova al seguente indirizzo: <http://ec.europa.eu/consumers/odr>.

#### **14. Arbitrato**

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Assicuratore in merito alla gestione del *Sinistro*, a ricorsi al tribunale di grado superiore ovvero a divergenze circa l'interpretazione della *Polizza*, la decisione spetterà ad un arbitro, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato.

Si rinvia all'art. 21 (Controversie ed Arbitrato) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.



**AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano**  
Tel.: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051  
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260  
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

**Avvertenza:**

Resta sempre salva la possibilità per l'Assicurato di adire la competente Autorità Giudiziaria.

**GLOSSARIO**

Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione.

Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Assicurato</b>                 | nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.  |
| <b>Assicuratore</b>               | La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.  |
| <b>Assicurazione</b>              | l'operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto.  |
| <b>Codice delle Assicurazioni</b> | il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato ed integrato.  |
| <b>Contraente</b>                 | il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà). |
| <b>Danno indennizzabile</b>       | danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.  |
| <b>Franchigia</b>                 | l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l'Assicuratore non riconosce l'indennizzo.   |
| <b>Indennizzo</b>                 | la somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di sinistro.   |
| <b>IVASS</b>                      | Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.            |
| <b>Massimale</b>                  | l'obbligazione massima dell'Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.   |
| <b>Polizza</b>                    | il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.  |
| <b>Premio</b>                     | il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.                |
| <b>Risarcimento</b>               | la somma dovuta dall'Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.   |



**AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano**

Tel.: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Rischio</b>      | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.  |
| <b>Rivalsa</b>      | il diritto che spetta all'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e che consente all'Assicuratore di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. |
| <b>Sinistro</b>     | il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.   |
| <b>Surrogazione</b> | la facoltà dell'Assicuratore che abbia corrisposto l'Indennizzo di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.  |

**AIG Europe Limited. Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

AIG Europe Limited  
Rappresentanza Generale per l'Italia



**AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano**  
Tel.: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051  
Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260  
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

## DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO DENOMINATO "LEGALGUARD"

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA.

STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: REGNO UNITO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO. AUTORIZZAZIONE IN ITALIA N.: 401591

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia.

**Che tipo di assicurazione è?**

Polizza "claims made" a copertura delle spese legali sostenute dall'assicurato per la tutela dei propri diritti a seguito di fatti connessi all'attività dichiarata nella polizza.

**Che cosa è assicurato?**

- ✓ Spese per procedimenti penali relativi a delitti colposi e contravvenzioni
- ✓ Spese per procedimenti penali relativi a delitti dolosi a condizione che l'imputato venga prosciolto/assolto
- ✓ Spese per procedimenti relativi all'esercizio di pretese di risarcimento danni a persone e/o cose
- ✓ Spese per procedimenti relativi a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi
- ✓ Pacchetto sicurezza ex d. lgs. 81/2008
- ✓ Tutela della privacy
- ✓ Decreto legislativo 231/2001
- ✓ Pacchetto ordini professionali

**Che cosa non è assicurato?**

Controversie:

- \* Derivanti da dolo dell'assicurato
- \* Derivanti dalla circolazione dei veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria
- \* Inerenti al recupero crediti
- \* Relative a rapporti tra soci
- \* Di natura contrattuale
- \* Nei confronti di enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria
- \* Sinistri causati da esplosioni/ emanazione di calore
- \* Di diritto amministrativo, fiscale e tributario
- \* Derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato
- \* Derivanti da vertenze sindacali e/o lavoro
- \* Derivanti dall'attività di revisione dei conti
- \* Multe
- \* Fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente



## Ci sono limiti di copertura?

- ! Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
- ! I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell'assicurato (art. 1917 del codice civile)
- ! Le penalità, le multe, le ammende o altre sanzioni non assicurabili in base alla giurisdizione applicabile
- ! Le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al di fuori dal periodo di assicurazione o di garanzia postuma (fino ad un massimo di 2 anni dalla cessazione del contratto) e/o per fatti illeciti commessi prima di 3 anni antecedenti la data di continuità indicata nel frontespizio di polizza



## Dove vale la copertura?

✓ La copertura è valida nel territorio dell'Unione Europea.



## Che obblighi ho?

Obbligo di:

- pagamento del premio
- alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato

**Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile**

- alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile

**L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo**

- in caso di richiesta di risarcimento, informare tempestivamente la Compagnia.  
**L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo**
- in caso di richiesta di risarcimento, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto.



## Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto secondo le modalità indicate nel frontespizio della polizza.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti inizia dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli assicuratori. La copertura cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda.



## Come posso disdire la polizza?

La polizza ha durata di un anno e può essere disdettata mediante lettera raccomandata A/R entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza.

